

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento Regionale Finanze e Credito
Servizio Tributi propri e Agevolazioni Fiscali

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare gli articoli 36 e 37;
- VISTO il D.P. Reg.n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte 1 del 1.06.2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3";
- VISTO l'articolo 8 – lett. c) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente le funzioni dei Dirigenti;
- VISTO il D.P. Reg. n. 724 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 14/02/2025, al dott. Silvio Marcello Maria Cuffaro, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito per la durata di anni due;
- VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a), e l'art. 6, comma 4;
- VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e ss.mm.ii. recante il "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" con il quale, a partire dal 1° gennaio 2027, vengono abrogate e sostituite le disposizioni in materia di compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ss.mm.ii. di approvazione del "Testo Unico delle Imposte sui Redditi" e, in particolare, l'art. 2, con il quale sono individuati i soggetti passivi dell'IRPEF;
- VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii. recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, e ss.mm.ii. con la quale è stato recepito il suddetto testo unico;
- VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160";
- VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e s.m.i. "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
- VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., recante la "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 e ss.mm.ii., recante il “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”;

VISTO l'art. 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., recante misure per “Misure per l'attrazione di nuovi residenti”;

VISTI i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., che rispettivamente prevedono:

1. *La Regione, al fine di contrastare lo spopolamento, favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari, attrarre capitale umano e stimolare il mercato immobiliare regionale, per il triennio 2026-2028 istituisce un contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che rispettino cumulativamente le seguenti condizioni:*

a) *acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio regionale entro dodici mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale di cui alla lettera b) o, in alternativa, realizzazione entro lo stesso termine di interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria, su un immobile di proprietà sito nello stesso territorio;*

b) *trasferimento della residenza dall'estero in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra il 1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028;*

c) *mantenimento della residenza e del domicilio fiscale di cui alla lettera b) nonché della proprietà dell'immobile di cui alla lettera a) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasferimento della residenza, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme.*

2. *Laddove siano rispettate le condizioni previste dal comma 1, possono usufruire del contributo coloro che, a seguito del trasferimento di cui alla lettera b) del comma 1, percepiscono redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, tassabili nel territorio dello Stato.*

3. *Il contributo di cui al comma 1 è pari al cinquanta per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta e integralmente versata dal soggetto beneficiario in base alla dichiarazione dei redditi annuale. Il contributo è erogato dal dipartimento regionale delle finanze e del credito, su istanza degli interessati, per tre annualità a decorrere dall'anno in cui sorge il diritto di cui ai commi 1 e 2, entro un tetto massimo annuo di euro 100.000,00. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali statali o regionali previste per l'attrazione di nuovi residenti. Nel caso di trasferimento del domicilio fiscale in Sicilia nel corso dell'anno solare, il contributo è commisurato alla quota di IRPEF spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni. Il contributo è pari al sessanta per cento in caso di acquisto di immobile e trasferimento della residenza in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.*

VISTO, in particolare l'art. 25, comma 4, primo periodo, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., a norma del quale “Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione “Bilancio” dell'Assemblea regionale siciliana. Il decreto di cui al presente comma può prevedere la facoltà di utilizzare il beneficio in compensazione, ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, previa stipula di apposita convenzione tra il dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1074/1965 e successive modificazioni”;

VISTA la deliberazione n. 161 del 9 aprile 2026 con la quale la Giunta Regionale ha espresso il proprio apprezzamento sullo schema del decreto assessoriale di cui al menzionato articolo 25, comma 4, della L. R. n. 1/2026;

VISTA la nota prot. n. 001-2982-ARS/2026 del 7 maggio 2026 e l'allegata nota interna prot. n. 001-666-INT/2026 del 6 maggio 2026, con la quale la Commissione “Bilancio” dell'ARS ha espresso “parere favorevole” sullo schema di decreto, osservando “che sarebbe opportuno introdurre nel decreto una disposizione finalizzata a prevenire condotte abusive e, in particolare, l'ipotesi del doppio trasferimento di residenza, ossia dalla Sicilia all'estero e viceversa, al solo fine di godere del beneficio in parola”;

VISTO il decreto dell'Assessore all'Economia n. 30 del 19 maggio 2026, che disciplina le modalità di attuazione delle misure agevolative previste dall'art. 25 (“Misure per l'attrazione di nuovi residenti”) della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Legge di stabilità regionale per il

triennio 2026-2028", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte I – n. 25 del 5 giugno 2026;

VISTI i commi 2 e 3 dell'articolo 11 (Definizione dei termini e delle modalità applicative) del citato decreto assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026 che rispettivamente prevedono:

2. I termini e le modalità di applicazione del presente Decreto sono stabiliti con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, da emanarsi entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto assessoriale.

3. Con il medesimo decreto, sono approvati i modelli per la presentazione delle istanze.

CONSIDERATO che bisogna procedere, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 del citato decreto assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026 alla definizione dei termini e delle modalità di applicazione del medesimo decreto assessoriale, nonché all'approvazione dei modelli per la presentazione delle istanze di accesso al contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii.

DECRETA

ART. 1

Ambito d'applicazione

1. Per i motivi esplicitati in premessa, il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto dell'Assessore all'Economia n. 30 del 19 maggio 2026 definisce i termini e le modalità di applicazione del medesimo provvedimento assessoriale e approva i modelli per la presentazione delle istanze di accesso al contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii.

ART. 2

Oggetto e requisiti

1. L'Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, per il triennio 2026-2028, riconosce un contributo a fondo perduto ovvero sotto forma di credito di imposta parametrato all'IRPEF dichiarata e versata dalle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Trasferimento, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, della residenza ex art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni dall'estero in Italia, con stabilimento, entro lo stesso termine, del domicilio fiscale in uno dei comuni ricadenti sul territorio della Regione siciliana;
 - b) Acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio regionale entro dodici mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale di cui alla lettera a) ovvero realizzazione, entro lo stesso termine, di interventi edilizi su un immobile di proprietà sito sul territorio regionale;
 - c) Essere titolari, successivamente alla data di trasferimento di cui alla lettera a), di redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tassabili nel territorio dello Stato.
2. Per la definizione di residenza fiscale per le persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.
3. Ai fini dell'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, rileva l'atto notarile di compravendita e l'attestazione rilasciata dal notaio nella quale sono indicati gli estremi della registrazione dell'atto notarile di compravendita dell'immobile.
4. Gli interventi edilizi rilevanti ai fini del riconoscimento del Contributo sono quelli di recupero, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, esclusa la manutenzione ordinaria, così come definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e ss.mm.ii. e dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, e ss.mm.ii.

ART. 3

Parametri per il calcolo del contributo

1. Il Contributo è riconosciuto per tre annualità, a decorrere dall'anno di realizzazione delle condizioni di cui al precedente art. 2, ed è pari al cinquanta per cento dell'IRPEF, di spettanza della Regione Siciliana, dovuta e integralmente versata in base alla dichiarazione dei redditi riferita a ciascun anno di detto triennio. Il predetto contributo è pari al sessanta per cento in caso di acquisto di immobile (ovvero realizzazione di interventi edilizi) e trasferimento del domicilio fiscale in un comune, ricadente sul territorio della Regione siciliana, che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di trasferimento del domicilio fiscale sul territorio siciliano, risulta avere una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti; a tal fine, i dati rilevanti sono quelli forniti dall'ISTAT.
2. Il Contributo è riconosciuto, in ogni caso, entro il tetto massimo annuo di € 100.000,00 e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali statali o regionali previste per l'attrazione di nuovi residenti.
3. Per il calcolo del Contributo, si tiene conto anche dell'IRPEF versata dall'avente diritto, mediante l'istituto della compensazione.
4. Nel caso di trasferimento del domicilio fiscale in Sicilia nel corso dell'anno solare, il contributo è commisurato alla quota di IRPEF spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e ss.mm.ii.
5. Qualora il soggetto, oltre ai redditi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), percepisca redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il Contributo è in ogni caso concesso nei limiti stabiliti dalla Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e ss.mm.ii., nonché ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al successivo regolamento comunitario di modifica o abrogazione del medesimo.

ART. 4

Approvazione del modello di istanza

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026, il modello di istanza per accedere al contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., che fa parte integrante del presente decreto.

ART.5

Richiesta e termini presentazione

1. Per accedere al contributo i soggetti di cui al precedente articolo 2, presentano un'istanza, secondo il modello di cui al precedente articolo 4, utilizzando il prodotto di gestione che sarà reso disponibile nel periodo indicato nel successivo comma 2 e successivamente trasmessa al Dipartimento Finanze e Credito.
2. L'istanza deve essere presentata all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, nei seguenti periodi:

a) trasferimento della residenza dall'estero in Italia e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra il 1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026:

1° anno - dal 1 settembre al 31 dicembre 2027- anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2026;

2° anno - dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2028 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2027;

3° anno - dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2029 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2028;

b) trasferimento della residenza dall'estero in Italia e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra il 1 gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027:

1° anno- dal 1 settembre al 31 dicembre 2028- anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2027;

2° anno- dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2029 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2028;

3° anno- dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2030 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2029.

c) trasferimento della residenza dall'estero in Italia e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra il 1 gennaio 2028 e il 31 dicembre 2028:

1° anno -dal 1 settembre al 31 dicembre 2029- anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2028;

2° anno- dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2030 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2029;

3° anno- dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2031 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2030.

3. L'istanza di cui al presente articolo è presentata, a pena di decadenza, per ciascuna delle annualità rispetto alle quali l'interessato intende usufruire del Contributo.

ART.6

Requisiti di ammissibilità al contributo

I soggetti richiedenti il contributo devono possedere, alla data di presentazione della relativa domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) Trasferimento, entro ciascun termine di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del precedente articolo 5, della residenza dall'estero in Italia, con stabilimento, entro lo stesso termine, del domicilio fiscale in uno dei comuni ricadenti sul territorio della Regione siciliana;

b) Acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio regionale entro dodici mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale di cui alla lettera a) ovvero realizzazione, entro lo stesso termine, di interventi edilizi su un immobile di proprietà sito sul territorio regionale;

c) Essere titolari, successivamente alla data di trasferimento di cui alla lettera a), di redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i., tassabili nel territorio dello Stato.

d) non avere ricevuto né presentato domanda di altre agevolazioni pubbliche statali o regionali di carattere fiscale previste per l'attrazione di nuovi residenti o per le stesse finalità secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, terzo periodo, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1;

e) qualora il soggetto, oltre ai redditi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), percepisca anche redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni deve altresì possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 9 d.lgs. 184/2025 e s.m.i. (recante il Codice degli incentivi), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo;

- non operare in uno dei settori economici esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento Reg. (CE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831/UE, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e successive modificazioni, come individuati all'art. 1 del medesimo Regolamento ed accettare le disposizioni ivi contenute.

ART.7

Riconoscimento ed erogazione del contributo

1. Entro i successivi sessanta giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 5, comma 2, l'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, comunica, via PEC all'indirizzo indicato nell'istanza di contributo, il diniego ovvero il riconoscimento e l'erogazione del Contributo al Beneficiario:

- disponendone l'accredito diretto mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate al Beneficiario medesimo, indicate nell'istanza;

- indicando, qualora l'interessato abbia optato nell'istanza per l'erogazione del Contributo mediante credito d'imposta, l'ammontare del contributo da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il codice tributo da utilizzare.

Il contributo è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli di cui al periodo precedente, l'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute, anche parziali. Il credito d'imposta non è cedibile.

2. L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, entro i termini di cui al comma 1, potrà richiedere, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a 10 giorni, ulteriore documentazione prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori, secondo quanto previsto dal seguente l'articolo 14 “Soccorso istruttorio” del Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 e s.m.i.

Qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario acquisire, nei limiti delle disposizioni previste dal medesimo bando, ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, il soggetto competente provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione (10 giorni). In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo periodo. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti.

Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e la cui produzione è richiesta, con clausola univoca del bando, a pena di inammissibilità dell'istanza. Non è, altresì, sanabile ed è causa di inammissibilità della domanda, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalità difformi da quelle previste dal medesimo bando.

Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine si procede al rigetto della domanda, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 ed art. 13 della legge regionale 7/2019.

3. In ogni caso, la fruizione del contributo è subordinata alla comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione:
 - a) della verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), qualora il contributo sia richiesto anche in relazione all'IRPEF maturata su redditi da lavoro autonomo e/o redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio della propria attività economica
 - b) per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, ed ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo, dell'acquisizione, dell'informazione antimafia liberatoria, qualora il contributo sia richiesto anche in relazione all'IRPEF maturata su redditi da lavoro autonomo e/o redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio della propria attività economica.
 - c) dalla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina, in tutti i casi.

ART. 8 Regime di aiuti

1. Il contributo, qualora il soggetto, oltre ai redditi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), percepisca redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, è concesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, e ss.mm.ii., nonché ai sensi della normativa europea in

materia di aiuti "de minimis" di cui al successivo regolamento comunitario di modifica o abrogazione del medesimo.

2. L'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento delle finanze e del credito provvede agli adempimenti previsti decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.

ART. 9

Monitoraggio e sanzioni

1. L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito vigila, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Decreto Assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026, sulla corretta spettanza del beneficio, al fine di garantire che l'accesso alla misura avvenga nel rispetto dei principi di buona fede e non sia frutto di condotte elusive o di abuso del diritto. L'accertamento di tali condotte comporta la revoca del Contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, secondo le modalità di legge. In particolare, costituisce elemento di valutazione l’ipotesi del doppio trasferimento di residenza (dalla Sicilia verso l'estero e viceversa), qualora lo stesso risulti effettuato in un ristretto arco temporale al solo fine di preconstituire i requisiti formali necessari per accedere all'agevolazione. Resta salva la possibilità del Dipartimento delle Finanze e del Credito di individuare ulteriori fattispecie elusive o abusive poste in essere al fine di ottenere indebitamente il Contributo.
2. Il riconoscimento del contributo decade o è revocato dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito:
 - a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;
 - b) in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni previste all'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., dal decreto Assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026, dal presente decreto o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 5, fatta salva l’applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale.
 - c) qualora venga accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., dal decreto Assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026, dal presente decreto, dalla normativa statale e comunitaria ivi richiamate, nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo.
3. Nei casi indicati ai precedenti commi 1 e 2 si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di un interesse pari:
 - al tasso legale annuo di cui all'articolo 1284 del codice civile;
 - al tasso ufficiale di riferimento di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 e s.m.i., qualora il soggetto, oltre ai redditi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), percepisca redditi di altra natura derivanti dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
4. L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
5. L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nell’articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., nel decreto assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026 e nel presente decreto.
6. I controlli sulle istanze ricevute e ammesse al contributo sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito in collaborazione con i Comuni interessati. L’universo di riferimento per l’identificazione del campione da sottoporre ai controlli è costituito dai soggetti beneficiari delle agevolazioni. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 10% dell’universo di riferimento. Il campione, rappresentativo del predetto universo di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di soggetti, tenuto conto anche delle indicazioni emerse dalle risultanze degli accertamenti d’ufficio.

7. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5, i documenti giustificativi sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi.
8. Qualora l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dei propri poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei beneficiari, individua situazioni di non corretta fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 1, provvede a comunicarlo all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito che, previa verifiche per quanto di competenza, procede ai sensi del presente articolo.
9. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, concesse ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito del contributo spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii.. Gli stessi soggetti beneficiari devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio, disposti dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito e dall'Agenzia delle Entrate. I soggetti beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando apposita comunicazione all'indirizzo PEC dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it. La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 10
Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito.

Il Dirigente generale
Avv. Silvio Marcello Maria Cuffaro
Firmato digitalmente da
Silvio Marcello Maria Cuffaro
2026-08-05 15:30:39 +0200



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

ISTANZA CONTRIBUTO NUOVI RESIDENTI SICILIA EX ART. 25
LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2026, N. 1 – MOD. ICNRS (ISTANZA CONTRIBUTO NUOVI RESIDENTI SICILIA)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679	Con questa informativa la Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento Finanze e Credito spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento Finanze e Credito per tutte le attività connesse alla concessione e fruizione del contributo previsto dall'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n.1 e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
Conferimento dei dati	I dati richiesti nell'istanza devono essere forniti obbligatoriamente per poter verificare le condizioni di ammissibilità alla fruizione dell'agevolazione prevista dall'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1. Indicando il numero di telefono, di cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica si potranno ricevere dalla Regione Siciliana informazioni utili relative all'istanza. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.
Modalità del trattamento	I dati acquisiti attraverso questo modello verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nell'istanza: • con altri dati in possesso della Regione Siciliana e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi.
Base giuridica	L'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e s.m.i. prevede la concessione di un contributo a fondo perduto ovvero sotto forma di credito di imposta parametrato all'IRPEF dichiarata e versata dalle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: a) Trasferimento, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, della residenza ex art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni dall'estero in Italia, con stabilimento, entro lo stesso termine, del domicilio fiscale in uno dei comuni ricadenti sul territorio della Regione siciliana; b) Acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio regionale entro dodici mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale di cui alla lettera a) ovvero realizzazione, entro lo stesso termine, di interventi edilizi su un immobile di proprietà sito sul territorio regionale; c) Essere titolari, successivamente alla data di trasferimento di cui alla lettera a), di redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tassabili nel territorio dello Stato.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; - ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela della Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento Finanze e Credito in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento Finanze e Credito attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; La Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento Finanze e Credito impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello alla Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento Finanze e Credito
Titolari del trattamento	La Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, con sede in Palermo, via Notarbartolo, n. 17 assume la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali", secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.
Responsabili del trattamento	Il "Titolare del trattamento" può avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
Diritti dell'interessato	Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal regolamento UE 2016/679, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. Il dato di contatto dei Titolari del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, sono: Regione Siciliana, Piazza Indipendenza, 21 – 90129 – Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è reperibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana all'indirizzo https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/privacy-trattamento-dati-personali e contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@regione.sicilia.it . Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .
Consenso	La Regione Siciliana - Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il richiedente si impegna a fornire la presente informativa anche ai soggetti terzi (familiari conviventi) i cui dati saranno oggetto di trattamento nell'ambito della verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A , AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I., E CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ ANCHE PENALI DERIVANTI DAL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I., E DELLA CONSEGUENTE DECADENZA DEI BENEFICI CONCESSI SULLA BASE DI UNA DICHIARAZIONE NON VERITIERA, DICHIARA QUANTO SEGUE

**DICHIARAZIONI
DEL
RICHIEDENTE**

codice fiscale/partita IVA											
Cognome				Nome				Sesso			
								M ☐ F ☐			
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)		
giorno	mese	anno									
Cittadinanza italiana			Altra cittadinanza								
Si ☐ No ☐			Codice Stato estero			Codice Stato estero			Codice Stato estero		
☐											
Trasferimento di residenza dall'estero in Italia			Comune di residenza			Codice Comune			Provincia (sigla)		
giorno	mese	anno									
Indirizzo (Frazione, via/piazza e numero civico)						C.a.p.					
Stabilimento domicilio fiscale in Sicilia			Comune della Sicilia di stabilimento del domicilio fiscale			Codice Comune			Provincia (sigla)		
giorno	mese	anno									
Indirizzo (Frazione, via/piazza e numero civico)						C.a.p.					
Stato estero di provenienza antecedente al trasferimento della residenza dall'estero in Italia e allo stabilimento del domicilio fiscale in Sicilia										Codice Stato estero	
Periodo d'imposta											
Data inizio			Data fine								
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno						
☐ acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio della Regione siciliana (l'acquisto deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale in Sicilia)											
ovvero											
☐ realizzazione di interventi edili, esclusa la manutenzione ordinaria, su un immobile di proprietà sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio della Regione siciliana (la realizzazione di interventi edili deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale in Sicilia)											
☐ selezionare la casella, in caso acquisto di immobile, ovvero realizzazione di interventi edili, esclusa la manutenzione ordinaria, in un comune ricadente sul territorio della Regione siciliana con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, entro 12 mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale in Sicilia											
Natura dei redditi percepiti:											
Si ☐ No ☐		a) redditi di lavoro dipendente tassabili nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente									
Si ☐ No ☐		b) pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 tassabili nel territorio dello Stato									
☐ selezionare la casella, qualora, oltre ai redditi di cui alle precedenti lettere a) e b), vengono percepiti anche redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni											
Documento di riconoscimento del firmatario						Numero			Rilasciato da		
Data rilascio			Data scadenza								
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno						
Istanza presentata l'anno imposta - Protocollo n. del giorno mese anno											
Istanza presentata II anno imposta - Protocollo n. del giorno mese anno											



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

- ◆ di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026 n.1 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ che, alla data di presentazione della presente istanza, non ha ricevuto né presentato domanda di altre agevolazioni pubbliche statali o regionali di carattere fiscale previste per l'attrazione di nuovi residenti o per le stesse finalità;
- ◆ di avere percepito, a seguito del trasferimento della residenza dall'estero in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra il 1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028:

- ☐ redditi da lavoro dipendente, tassabili nel territorio dello Stato
- ☐ redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, tassabili nel territorio dello Stato
- ☐ pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del D.P.R. n. 917/1986, tassabili nel territorio dello Stato

- ◆ di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, qualora, oltre ai redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni percepisce redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- ◆ di non essere in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, qualora, oltre ai redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni, percepisce redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- ◆ di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 9 d.lgs. 184/2025 e s.m.i. (recante il Codice degli incentivi), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, qualora, oltre ai redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni, percepisce redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- ◆ che nel quadro B, per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. ai fini della richiesta della documentazione antimafia, sono indicati i dati di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 dello stesso decreto legislativo, qualora, oltre ai redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni, percepisce redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

☐ che nel quadro C sono indicati gli elementi indispensabili per la richiesta da parte dell'Ufficio regionale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC), qualora, oltre ai redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni, percepisce redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

oppure

☐ che allo stato attuale, l'attività libero professionale individuale [] / l'impresa [] risulta regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di [], non ha dipendenti (da intendersi per tali i lavoratori subordinati o quelli assunti con contratto di collaborazione) e/o soci iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, e per l'effetto, non ha l'obbligo di iscrizione ad alcuno degli Enti previdenziali (INPS/INAIL/CASSA EDILE) preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o dell'attestazione di regolarità contributiva;

che, qualora, oltre ai redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni percepisce redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, del Regolamento Reg. (CE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831/UE;

☐ non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l'appartenenza ad una medesima impresa unica ai sensi dell'articolo 2, par. 2, del Regolamento Reg. (CE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831/UE;

oppure

☐ presenta relazioni con le imprese indicate nel seguente prospetto tali da configurare l'appartenenza ad una medesima impresa unica ai sensi dell'articolo 2, par. 2, del Regolamento Reg. (CE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831/UE

Denominazione	Natura Giuridica	Codice Fiscale	Partita Iva



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

- ◆ di avere assolto, antecedentemente alla presentazione dell'istanza, al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 mediante marca da bollo numero identificativo [] data [] annullata secondo le disposizioni vigenti;
- ◆ che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
- ◆ di avere compilato n. [] quadri A, i quadri B e C se richiesti.
- ◆ Dichiaro, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA:

- ◆ ad accettare le disposizioni contenute nel Regolamento Reg. (CE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831/UE, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e successive modificazioni, qualora, oltre ai redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni, percepisce redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- ◆ a non ricevere, né presentare domanda di altre agevolazioni pubbliche statali o regionali di carattere fiscale previste per l'attrazione di nuovi residenti o per le stesse finalità;
- ◆ a comunicare all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito eventi futuri che determinano il venir meno del diritto al Contributo (es. venir meno del requisito di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, rimborso integrale dell'IRPEF versata) ovvero la riduzione dell'importo del Contributo erogato (es. presentazione di dichiarazioni integrative comportanti un minor debito d'imposta, rimborso parziale dell'IRPEF versata);
- ◆ in ogni fase del procedimento, a consentire e permettere lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, nonché a rendere disponibile la relativa documentazione giustificativa;
- ◆ a conservare copia cartacea della presente istanza, inviata all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, con apposizione della marca da bollo annullata secondo le disposizioni vigenti.

IL RICHIEDENTE CHIEDE CHE IL CONTRIBUTO VENGA EROGATO:

☐ mediante accredito diretto su codice IBAN..... numero conto corrente.....

oppure

☐ mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e ss.mm.ii.

IL RICHIEDENTE ALLEGA:

- ◆ Copia informatica di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore della presente istanza.
- ◆ Copia atto notarile di acquisto dell'immobile e attestazione rilasciata dal notaio nella quale sono indicati gli estremi della registrazione dell'atto notarile di compravendita dell'immobile
- ◆ Copia titoli abilitativi edilizi concernenti il recupero, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, esclusa la manutenzione ordinaria, con certificazione della fine dei lavori e del sostenimento delle spese, nel caso di realizzazione, entro 12 mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale, di interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria, su un immobile di proprietà sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio della Regione siciliana;
- ◆ Copia della Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui si riferisce il contributo richiesto unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- ◆ Quietanza di pagamento attestante l'integrale versamento dell'imposta liquidata (modello F24 nel caso di presentazione del modello Redditi PF e 730 "senza sostituto" oppure busta paga o cedolino pensione con l'indicazione degli importi trattenuti dal sostituto in caso di presentazione del modello 730 "con sostituto");
- ◆ Asseverazione redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, da cui risulti:
 - ☐ che l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta e integralmente versata dai titolari di redditi da lavoro dipendente, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, è rinvenibile nel modello redditi persone fisiche/modello 730
 - ☐ che l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta e integralmente versata dai titolari di redditi da lavoro dipendente, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 che, oltre ai predetti redditi, percepiscono anche redditi da lavoro autonomo e/o redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio della propria attività economica, è rinvenibile nel modello redditi persone fisiche

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA¹

¹ Il presente modello di istanza va sottoscritto con firma elettronica qualificata, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 e s.m.i. A tal fine, deve essere allegata copia informatica di un documento di identità valido del soggetto che ha apposto la firma. In assenza l'istanza verrà scartata.



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

--	--



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

QUADRO A - DATI RELATIVI AL VERSAMENTO DELLE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) DI SPETTANZA DELLA REGIONE DOVUTA E INTEGRALMENTE VERSATA DAL SOGGETTO BENEFICIARIO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNUALE

	Anno 1 presentazione istanza	Anno 2	Anno 3
RIGO A1 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta e integralmente versata dai titolari di redditi da lavoro dipendente, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIGO A2 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta e integralmente versata dai titolari di redditi da lavoro dipendente, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 che, oltre ai predetti redditi, percepiscono anche redditi da lavoro autonomo e/o redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio della propria attività economica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUADRO B - ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA²

²In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo. In particolare, nella casella "Codice qualifica" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorzio
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), 11. del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente.
13. Procuratore, Procuratore speciale

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011.



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

B01	Codice Fiscale		Codice qualifica	
	Codice Fiscale del familiare convivente			
B02	Codice Fiscale		Codice qualifica	
	Codice Fiscale del familiare convivente			
B03	Codice Fiscale		Codice qualifica	
	Codice Fiscale del familiare convivente			
B04	Codice Fiscale		Codice qualifica	
	Codice Fiscale del familiare convivente			
B05	Codice Fiscale		Codice qualifica	
	Codice Fiscale del familiare convivente			
B06	Codice Fiscale		Codice qualifica	
	Codice Fiscale del familiare convivente			

QUADRO C – INDICAZIONE ELEMENTI PER LA RICHIESTA DA PARTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Ragione sociale/Denominazione					
Codice Fiscale/Partita IVA					
Indirizzo sede legale	CAP		Comune		Prov.
	Via/Piazza		N°.		
Indirizzo sede operativa	CAP		Comune		Prov.



UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

(se diversa da sede legale)	Via/Piazza		N°.	
-----------------------------	------------	--	-----	--